



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 del 22/07/2025

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori al fine di prevenire possibili conseguenze sulla salute pubblica derivante dall'infestazione, nel territorio del Comune di Terracina.

IL SINDACO

Premesso che:

- le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo ventennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, hanno favorito la diffusione delle arbovirosi (West Nile, Dengue, Chikungunya, Zika);
- le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e determinano l'urgenza di provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;
- con nota assunta la protocollo dell'Ente al n. 0054745 del 21.07.2025, il Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene sanità Pubblica ha segnalato che in data 16.07.2025 sono stati confermati due casi autoctoni di infezione da Virus West Nile (WNV);
- il WNV può essere trasmesso all'uomo tramite la puntura della zanzara *Culex pipiens* che utilizza come focolai larvali soprattutto canali di medie e piccole dimensioni in presenza di acqua stagnante anche in minime quantità (canali di irrigazione, canaletto di scolo bordo strada, ecc) ma condivide alcuni focolai con la zanzara tigre, come tombini, caditoie stradali, cantine e garage allagati;
- le specifiche caratteristiche biologiche e l'aggressività di tale zanzara nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute umana;
- il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi, per i quali, non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura finestre;
- il territorio del Comune di Terracina è caratterizzato in modo particolare da un elevato tasso di umidità e i casi di accumulo di acqua vengono aggravati da tale circostanza, pertanto risulta necessario provvedere ad azioni e comportamenti dei cittadini che attenuino e mitigano il fenomeno di accumulo e stagnazione delle acque;
- i trattamenti contro le zanzare adulte, comportando l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche che sono da considerarsi fonte di rischio per la salute pubblica ed elevato impatto ambientale, non devono, essere

utilizzati a scopo preventivo né a calendario, ma, ove necessario, all'interno di una logica di lotta integrata basata principalmente sull'eliminazione di focolai di sviluppo larvale e, comunque, sempre, a seguito di verifica del livello di infestazione presente mediante un sistema di monitoraggio;

- qualora fosse indispensabile effettuare trattamenti adulticidi, esclusivamente, dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, al fine di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente, gli interventi devono essere effettuati da operatori professionali adeguatamente formati ed eseguiti nelle ore crepuscolari o del primo mattino ed è vietato il trattamento diurno;
- l'Amministrazione comunale è e resta in stretto contatto con la ASL di Latina al fine di monitorare la situazione ed eventualmente integrare gli interventi di disinfestazione già previsti ed effettuare specifici trattamenti in luoghi dove venisse accertato un focolaio o di intervenire in luoghi o situazioni di particolare sensibilità.

Richiamata la citata comunicazione della ASL di Latina del 18.07.2025 - Dipartimento di Prevenzione – assunta al protocollo dell'Ente al n. 0054745 del 21.07.2025 finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza, anche attraverso ordinanze sindacali con l'obiettivo di diffondere semplici regole comportamentali che ogni cittadino può adottare per contribuire alla prevenzione.

Dato atto che i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l'infestazione e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza, si riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza delle arbovirosi.

Vista la declaratoria di completezza istruttoria del Capo Settore Gestione e Protezione Ambientale, Verde Pubblico, Tutela degli Animali, Trasporto Pubblico Locale e Sviluppo Sostenibile nonché l'attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a firma del Dirigente del Dipartimento IV, avente prot. n. 0055198 del 22.07.2025.

Visti

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 3-quater del D.lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi

ORDINA

A tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza:

1. di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere a loro chiusura mediante rete a maglie strette o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida;

4. di considerare che la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. di effettuare la periodica manutenzione di cortili e aree aperte eliminando la vegetazione infestante, sterpi e rifiuti di ogni genere, adottando gli interventi necessari ad evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. di evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività simili, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA altresì,

1. ai proprietari e detentori di animali, sia da affezione che zootecnici, di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;
2. ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando accuratamente ogni accumulo, anche temporaneo di acqua stagnante;
3. ai responsabili dei cantieri fissi e mobili di evitare raccolte idriche in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori o, qualora l'attività richieda la necessaria presenza e disponibilità di contenitori con acqua, di dotarli di copertura ermetica oppure svuotarli completamente, con periodicità non superiore ai cinque giorni, nonché di provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti;
4. a tutte le attività agricole, a conduttori degli orti e degli appezzamenti di terreno, di privilegiare l'innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
5. a tutti i proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali, artigianali e commerciali che utilizzano spazi aperti, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti per evitare le raccolte d'acqua;
6. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
7. di utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insettopellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;

8. nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adalticidi. In particolare:
- a) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
 - b) evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia immediatamente esecutivo dalla data della sua pubblicazione;
- sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Terracina;
- conservi validità sino a revoca;
- sia trasmesso, per gli adempimenti di competenza ai seguenti soggetti:
 - Comando di Polizia Locale per il tramite della piattaforma comunale "Civilia Next";
 - Comando Compagnia Carabinieri di Terracina, alla PEC tlt30662@pec.carabinieri.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Terracina, alla PEC tlt26706@pec.carabinieri.it;
 - Commissariato Polizia di Stato di Terracina, alla PEC comm.terracina.lt@pecps.poliziadistato.it;
 - Tenenza Guardia di Finanza di Terracina, alla PEC LT1310000p@pec.gdf.it;
 - Capitaneria di Porto Guardia Costiera - di Terracina, alla PEC cp-terracina@pec.mit.gov.it;
 - all' A.S.L. di Terracina - Via Don Orione, alla PEC dipprevenzione@pec.ausl.latina.it;
 - Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali alla PEC salute@pec.regione.lazio.it

AVVERTE

- che il Comando di Polizia Locale risulta preposto al controllo di ottemperanza della presente Ordinanza;
- che l'inottemperanza alla presente comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge del 07.08.1990 n. 241, avverso il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. del Lazio o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg.60 (sessanta) ed entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Il Sindaco

Arch. Francesco Giannetti (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.